

STATUTO DELLE NORME DI FUNZIONAMENTO SOCIALE

Articolo 1

La società denominata "I.F.S. Wonderful Travel – Agenzia Viaggi e Turismo" ha sede in San Severo. La durata della società è fissata fino al 31 Dicembre 2080 dal giorno della sua legale costituzione, ma potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi di legge.

Articolo 2

Costituisce oggetto della società, la creazione di un'agenzia di viaggi dettagliante avente come scopo fondamentale la distribuzione del prodotto turistico, prenotando e curando l'acquisto da parte del proprio cliente del singolo servizio o del pacchetto di servizi confezionato da un tour operator e la creazione di propri itinerari turistici destinati a determinati segmenti del mercato.

La società potrà, altresì, per il raggiungimento degli scopi sociali compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, economica, commerciale, valutaria, fiscale, finanziaria contraendo mutui anche ipotecari, e comunque qualsiasi operazione utile e necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale. E' comunque espressamente vietato alla Società sia l'attività bancaria e creditizia, di raccolta del risparmio e di intermediazione mobiliare di cui alla legge l. 5 luglio 1991 n. 197, d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385, d. lgs. 27 luglio 1996 n. 415 d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché di ogni altra attività per il cui esercizio sia richiesta apposita autorizzazione.

Articolo 3

Il capitale sociale è di euro ottantaquattromila/00 (84.000,00) suddiviso in quote ai sensi di legge.

Per i conferimenti si rinvia a quanto previsto dall'art. 2426 c.c., compresa la possibilità di conferire tutti gli elementi dell'attivo suscettibili della valutazione economica.

Articolo 4

I diritti sociali, compresa la distribuzione degli utili, spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

Il trasferimento delle quote, o di parte di esse, per atto fra vivi a titolo oneroso a soggetti che non siano il coniuge e/o gli ascendenti e/o discendenti del cedente, è sottoposto al diritto di prelazione a favore degli altri soci. A tal fine il socio cedente deve darne comunicazione agli altri soci mediante lettera raccomandata indicando tutte le condizioni della cessione. Tale comunicazione vale come offerta nei confronti dei soci, i quali possono comunicare al proponente, nella stessa forma, la loro accettazione entro trenta giorni dal ricevimento.

Nel caso di esercizio della prelazione di più soci la quota offerta in vendita sarà divisa in maniera tale che tra essi il rapporto di partecipazione al capitale sociale rimanga inalterato.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nei termini, consente al socio di cedere la propria quota alle condizioni previste entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

Articolo 5

I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti con o senza obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio e dell'art. 2467 c.c.; se non diversamente indicato detti finanziamenti si intendono infruttiferi.

Articolo 6

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge. Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto secondo le norme di legge. Esse sono prese con voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Nei casi in cui è previsto che le decisioni vengano adottate con deliberazioni assembleari, l'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, mediante lettera raccomandata spedita a tutti i soci almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio risultante dal libro dei soci, o in qualche altro modo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Le assemblee sono tuttavia valide anche in mancanza di convocazioni, ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla legge.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona, mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Ogni socio ha diritto di voto in assemblea secondo quanto previsto dalla legge.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o in mancanza dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Le decisioni dei soci e le deliberazioni dell'Assemblea sono valide con le modalità, presenze, e maggioranza prevista dal combinato disposto degli artt. 2479 e 2479bis c.c..

Articolo 7

La società è amministrata da un amministratore unico che resta in carica fino a revoca o dimissioni, ovvero per la durata stabilita in sede di nomina.

L'amministratore unico può anche essere anche non socio ed è rieleggibile.

L'amministratore unico è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli riservati alla decisione dei soci o dell'Assemblea a norma di legge.

L'organo amministrativo ha facoltà di nominare procuratori e direttori per determinati atti e categoria di atti, nonché direttori tecnici.

La società potrà deliberare un compenso annuo per l'amministratore unico nonché per gli eventuali direttori tecnici.

All'amministratore potrà inoltre spettare l'indennità di fine mandato o all'uopo la società è autorizzata a costituire uno specifico fondo di accantonamento o corrispondente polizza assicurativa.

Articolo 8

La rappresentanza generale della società spetta all'amministratore unico.

Articolo 9

Nei casi previsti dalla legge si procederà alla nomina di un Collegio Sindacale composto con requisiti, competenze e doveri a norma di legge.

All'infuori dei casi previsti dalla legge, qualora lo ritenga opportuno, altresì, i soci possono nominare un Collegio Sindacale o un revisore.

Articolo 10

L'esercizio sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'amministratore unico procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia, qualora a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, essa potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura d'esercizio; in quest'ultimo caso peraltro l'organo amministrativo dovrà segnalare nella sua relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, fino a che questa non raggiunga il limite di legge sono attribuiti al capitale salvo che i soci decidano degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure dispongano di destinarli in tutto o in parte ai successivi esercizi

Articolo 11

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea delibererà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche non soci, fissandone i poteri.

Articolo 12

Qualunque controversia compromettibile dovesse sorgere relativamente ai rapporti sociali e/o ai loro derivati, sarà rimessa alla decisione di un collegio arbitrale composto di tre membri nominati nel più breve tempo possibile dal Presidente della Camera di Commercio, ed in mancanza del Presidente del Tribunale, competente per il territorio dove ha sede la società.

Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale e secondo diritto entro sessanta giorni dalla nomina, ed il suo giudizio sarà inappellabile.

Articolo 13

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di legge in materia.

Le disposizioni delle presenti norme sul funzionamento della società si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Il presente atto è stato redatto da me notaio e dattiloscritto da persona di mia fiducia su dieci pagine, compresa parte della presente fin qui e di esso io notaio ho dato lettura alle parti componenti che dichiarano di approvarlo.

Firmato: Caputo Antonio, Casciato Viviana, Cicerale Luigi, De Muzio Fabio, Falcone Rachele, Ferrero Sara, Galante Michela, Grassano Alessandra Pia, Grasso Antonella, Messinese Maria, Mimmo Angela, Nardella Dario, Perta Francesca, Pesce Andrea, Presutto Margherita, Renna Carmine, Rinaldi Lucia, Russi Nicola Severino, Sabatino Natascia, Simone Vittorio, Tardio Francesca, Francesco Paolo Lops.